

Associazione Casa maternità Prima Luce

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Casa maternità Prima Luce" ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale 7/2006 – e loro successive modifiche – e nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 – Sede e caratteristiche dell'Associazione

Casa maternità Prima Luce, con sede nel Comune di Torino, è un'associazione senza fini di lucro, apartitica, libera, democratica, senza distinzione di razze o popoli, che svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere il riconoscimento legale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea dei soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 3 – Finalità e attività

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di nascita, di crescita e di salute sessuale e riproduttiva a tutte le età della vita;
- b) promuovere la diffusione del parto extraospedaliero (parto a domicilio e in Casa Maternità) gestito da ostetriche attraverso l'offerta di una più ampia scelta sui luoghi del parto (in attuazione della vigente normativa in materia, anche regionale) soddisfacendo i bisogni di sicurezza, continuità assistenziale e salute della donna e della sua famiglia;
- c) promuovere la diffusione di una cultura di gravidanza, nascita e crescita che garantisca il rispetto della fisiologia degli eventi;
- d) promuovere la ricerca e la diffusione di informazioni scientifiche relative a nascita e crescita;
- e) salvaguardare gli aspetti antropologici e culturali dell'esperienza parto-nascita;
- f) sostenere il percorso nascita e crescita rispettando la complessità e la diversità delle scelte;
- g) sostenere le differenze sociali e culturali con particolare attenzione ai bisogni della nuova famiglia e della comunità di appartenenza;
- h) tutelare le scelte minoritarie in tema di salute materna e infantile;
- i) riconoscere la persona e la collettività come centri naturali e potenziali di salute per sé e per gli altri, recuperando e condividendo i saperi perduti;
- j) sostenere la coppia nel percorso verso la genitorialità e favorire il benessere psico-fisico del nucleo familiare;
- k) sostenere la donna nel complesso passaggio dalla gravidanza al dopo parto, al fine di evitare senso di solitudine psico-sociale;
- l) promuovere la salute e il benessere del bambino, dal concepimento ai primi anni di vita;
- m) sostenere il valore sociale della prima relazione madre-bambino-padre iniziata in gravidanza, sigillata nel parto e rinforzata nei mesi successivi con l'allattamento;
- n) promuovere il gioco, la creatività e altre forme di espressione per accompagnare bambini e genitori nel loro percorso crescita;
- o) promuovere la salute e il benessere della donna nei diversi cicli evolutivi (cultura della salute di genere).

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) creazione di un punto di riferimento sociale e culturale sui temi della maternità e della nascita e uno spazio adatto a ospitare parti extraospedaliere in Casa Maternità gestiti da ostetriche;
 - b) corsi e percorsi di educazione e formazione sui temi sensibili, corsi di aggiornamento teorico/pratici;
 - c) interventi pubblici a tema, convegni, seminari, proiezioni multimediali;
 - d) laboratori, conferenze, giornate studio come occasioni di incontro, scambio e socialità;
 - e) creazione di reti di sostegno tra pari per la diffusione della cultura del mutuo aiuto;
 - f) attivazione e promozione di servizi per la famiglia e per la donna;
 - g) progetti di ricerca e di monitoraggio a livello locale, nazionale e internazionale.
- e ogni altra attività che sia consona agli scopi dell'Associazione.

Articolo 4 – Soci

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) sostenitori.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati attraverso la compilazione di apposito modulo ed è deliberata dal Consiglio direttivo.

Per ogni socio è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli scopi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali.

Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente volontarie e gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 5 – Recesso ed esclusione dei soci

Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Ciascun socio può in qualsiasi momento essere escluso dall'Associazione per morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative ovvero per incompatibilità con gli scopi perseguiti dalla stessa o per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta e con voto segreto su relazione motivata del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale (se deliberata).

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e l'ordine del giorno dei lavori. Le convocazioni saranno ritenute validamente effettuate anche se comunicate utilizzando i moderni mezzi che la tecnologia rende disponibili.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da altra persona eletta dall'Assemblea, che nomina anche il Segretario dell'Assemblea stessa.

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti su apposito libro e resi disponibili presso la sede dell'Associazione per la consultazione dei soci.

Articolo 8 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

- a) approvare i bilanci o rendiconti consuntivo e preventivo;
- b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno;
- d) deliberare sulla esclusione dei soci;
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo determinandone preliminarmente il numero dei componenti;
- f) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Validità Assemblee

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi a una distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti (salvo le disposizioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per le quali si rinvia a quanto stabilito rispettivamente negli articoli 14 e 15 del presente Statuto).

Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio non può farsi rappresentare in Assemblea se non da un altro socio. Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di due per socio presente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere e il segretario;
- b) elaborare le attività dell'Associazione;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) provvedere al controllo dell'attività culturale e scientifica;
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo;
- g) stabilire l'importo della quota sociale annuale;
- h) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di un professionista scelto dal Consiglio stesso, per l'assistenza contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori (se esistente). Esso è convocato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo il caso di comprovata urgenza. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ove necessario, non è esclusa la possibilità di partecipare alle suddette riunioni tramite videoconferenza o i moderni mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori (se esistente).

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese connesse all'esercizio della carica.

Il Consiglio Direttivo può costituire comitati di consulenza per specifiche attività.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione scegliendo il primo tra i consiglieri non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

È compito del Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'applicazione delle deliberazioni adottate dagli organi predetti;
- d) assicurare lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione;
- e) assumere, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti richiesti, riferendone appena possibile al Consiglio direttivo

In caso di temporanea assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assolve dal vice Presidente.

Articolo 12 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) sovvenzioni dello Stato;
- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 13 – Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14 – Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15 – Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea col voto favorevole dei tre quarti degli associati e in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a enti che svolgono analoghe attività senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia quali la legge nazionale 383/2000 e la legge regionale 7/2006, alle decisioni dell'Assemblea dei soci e alle delibere del Consiglio direttivo, riportate nei rispettivi verbali.